

# TRIBUNALE DI LECCE

## Sezione Commerciale

Il Presidente della Sezione

Premesso che:

- a partire dal 20 febbraio 2018, diventa obbligatoria la pubblicità delle vendite immobiliari sul portale delle vendite pubbliche, prevista dal nuovo testo dell'art. 490 co.1° cpc.
- tale pubblicità sostituisce esclusivamente l'affissione dell'avviso per tre giorni continui nell'albo dell'ufficio giudiziario, prevista dal vecchio testo dell'art. 490 co.1° cpc.

### DISPONE

A partire dal 20 febbraio 2018, la pubblicità delle vendite immobiliari sarà eseguita anche sul portale delle vendite pubbliche, ferma restando ogni altra forma di pubblicità prevista nelle direttive di delega.

L'effettuazione della pubblicità sul portale delle vendite pubbliche presuppone il pagamento del contributo alla pubblicazione, che al momento è pari ad €100 per ogni lotto posto in vendita, e che va corrisposto per ogni tentativo di vendita.

Sia il previo pagamento del contributo, che la pubblicazione, sono a cura del professionista delegato alla vendita.

In assenza di specifiche norme intertemporali, va applicata la regola del c.d. "*tempus regit actum*": pertanto, la pubblicazione sul portale, previo pagamento del contributo, dovrà effettuarsi per tutti gli avvisi di vendita emessi dai delegati a partire dal 20 febbraio 2018 (compreso), indipendentemente dall'epoca in cui è stata delegata l'attività di vendita, ed anche quando trattasi di tentativi ulteriori, senza necessità di rimessione del singolo fascicolo al giudice dell'esecuzione perché disponga in conformità.

I delegati, quindi, in previsione dell'emissione dell'avviso in detta epoca, dovranno richiedere ai creditori l'anticipazione delle somme necessarie al pagamento del contributo, secondo i meccanismi già previsti nella delega.

Pertanto, il creditore pignorante e/o i creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo verseranno, nel termine di gg. 20 dalla richiesta da parte del professionista delegato, la somma di € 100,00, per ogni lotto posto in vendita e per quattro esperimenti di vendita, quale fondo spese di procedura, al fine di consentire al delegato il suddetto adempimento (in ottemperanza all'art. 161 quater disp. att. cpc.).

Il predetto versamento dovrà essere effettuato con le seguenti modalità: bonifico sul conto di deposito della procedura esecutiva, il cui IBAN sarà indicato a cura del delegato.

Se la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche non è effettuata nel termine stabilito nelle ordinanze di vendita, per causa imputabile al creditore procedente o al creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, verrà dichiarata l'estinzione del processo esecutivo e verranno applicate le disposizioni di cui all'art. 630 secondo e terzo comma cpc (art. 631 bis cpc).

Il presente provvedimento integra, per quanto disposto in tema di nuova forma di pubblicità, le ordinanze di vendita di tutte le procedure esecutive immobiliari in corso, con la precisazione che a partire dal 10 aprile 2018 verrà predisposto ed adottato da tutti i

giudici dell'esecuzione un nuovo modello di ordinanza di vendita delegata, fermo restando che le ordinanze già adottate resteranno assoggettate alla precedente disciplina. MANDA alla cancelleria per la comunicazione a tutti i delegati.

Lecce,

**Il Presidente della Sezione  
(dr. Alessandro Silvestrini)**